

IL TRIBUNALE DI MODENA

composto dai Magistrati

DOTT. Riccardo Di Pasquale - PRESIDENTE

DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti - GIUDICE rel.

DOTT. Susanna Zavaglia - GIUDICE

pronuncia

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. ...del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da:

K.P. - Cod. Fisc.(...), elettivamente domiciliato in VIA..., presso lo studio dell'avv...., rappresentato e difeso dall'avv....;

Ricorrente

nei confronti di

S.A.- Cod. Fisc. (...), elettivamente domiciliato in VIA..., presso lo studio dell' avv...., rappresentato e difeso dall'avv....;

Resistente

E con l'intervento del Pubblico Ministero

in punto a: Separazione giudiziale

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 20.11.2019 K.P. chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito ed esponeva: che il 19.02.2012 aveva contratto matrimonio con S.A.; che dall'unione dei coniugi

erano nati i figli D., il (...) e K.A., in data (...); che sin dai primi mesi di matrimonio, era stata vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, finché, in data 16.03.2019, in seguito all'ennesima aggressione, era fuggita dalla casa coniugale insieme ai figli e, lungo la strada era stata soccorsa dalle forze dell'ordine che procedevano all'arresto in flagranza di reato di S.A. e lo sottoponevano a custodia cautelare in carcere; che, dunque, a causa del marito la crisi del rapporto coniugale era di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione.

Chiedeva pertanto pronunziarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito; l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocazione presso di sé; un contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente pari ad Euro. 500 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie ed un contributo in favore della moglie di Euro. 150 mensili, rivalutabili ISTAT.

Quanto alla frequentazione dei figli, chiedeva disporsi che S.A. potesse iniziare un percorso di riavvicinamento attraverso incontri protetti e con il supporto e l'intervento del Servizio Minori e Fragilità Familiari dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

Il resistente si costituiva non negando di essere stato arrestato il 17.03.2019 a seguito dell'episodio di violenza contro la moglie (e in data 10.01.2020, condannato per maltrattamenti in famiglia) ma deducendo di essersi scusato più volte con la stessa; che avendo trascorso sei mesi in carcere non gli era possibile contribuire al mantenimento dei figli, non avendo più una occupazione ed essendo sulla soglia dell'indigenza.

Non si opponeva alla separazione personale ma chiedeva il rigetto della richiesta di addebito, perché infondata in fatto e in diritto; domandava poi disporsi l'affido condiviso dei figli minori con regolamentazione delle visite del padre e, previo rigetto della domanda di mantenimento del coniuge formulata da controparte, disporsi un contributo a proprio carico di Euro 200,00 complessivi per il mantenimento dei figli minori.

All'udienza presidenziale del 18.02.2020 il resistente non compariva e la ricorrente riferiva quanto segue: "Di mio marito non ho più notizie. Non ho ricevuto mai chiamate, né l'ho mai visto. Faceva il bracciante agricolo nella stalla con le mucche, ma l'hanno licenziato, non so quando. Non lavoro e abito in una casa popolare, mi è stata assegnata tramite i Servizi Sociali. Al momento siamo completamente a carico dei Servizi Sociali.

Il conto corrente è intestato soltanto a lui presso la banca U. filiale di C.. Penso che ci siano ancora 12.000,00 euro".

Con ordinanza presidenziale in pari data veniva disposto l'affidamento in via esclusiva dei due minori D.S. (...) e A.K. (...), anche per le decisioni di maggiore rilevanza (affido c.d. superesclusivo), alla madre, alla quale era assegnata la casa familiare; veniva disposto che il padre potesse vedere i figli, ove avesse ripreso i contatti con la famiglia, solo in forma protetta e previ accordi con il Servizio Sociale competente; veniva posto a carico del padre, con decorrenza dal mese successivo alla domanda, e quindi da dicembre 2019, un contributo per il mantenimento dei figli di Euro 200,00 ciascuno, e quindi Euro 400,00 da pagare entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Modena.

Senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa era trattenuta per la decisione del Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Prima dell'analisi nel merito della domanda di divorzio, la presenza, nella fattispecie considerata, di elementi di estraneità rispetto alle norme dello Stato, induce il Collegio ad alcune precisazioni in ordine alla giurisdizione ed alla legge applicabile.

Sebbene la domanda di separazione riguardi due coniugi di nazionalità non comunitaria che hanno contratto matrimonio nel paese d'origine, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza Europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale (come, nell'ordinamento italiano, l'art. 32 della L. 31 maggio 1995, n. 218), le quali restano applicabili soltanto in via residuale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli artt. 3-5 del Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. TU, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, S.L. v. L.L., ove è precisato che il Reg. CE n. 2201/2003 "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri", in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza).

Più specificamente, la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del citato Regolamento CE n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra i vari casi, la residenza abituale dei coniugi.

Tale criterio opera nel caso in esame poiché entrambe le parti risiedono pacificamente da diversi anni in Italia, ove hanno stabilito la vita familiare.

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione.

Va inoltre preliminarmente precisato che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento.

Ciò in applicazione dell'art. 28 L. n. 218 del 1995, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in India dalle odierne parti in causa è, dunque, pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dal certificato di matrimonio prodotto.

La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è poi di per sè elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto "fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte appello Genova 23 dicembre 1999).

La legge applicabile deve essere determinata ai sensi del Regolamento UE 1259/2010 in quanto tali norme hanno carattere universale (art. 4) trovando applicazione qualunque sia la legge richiamata anche se di paesi che non siano membri dell'UE.

In mancanza di scelta ad opera delle parti, ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento, trova applicazione la legge italiana, ai sensi dell'art. 8, lett. B (ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale).

Anche quanto alle statuizioni accessorie in merito all'affido dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale.

Il richiamato art. 8 stabilisce che le autorità di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. Nella fattispecie analizzata la residenza delle parti e dei minori in territorio italiano fa ritenere provato il necessario nesso di collegamento, dovendosi pertanto affermare la sussistenza della competenza giurisdizionale, con riferimento alla domanda di affidamento.

Infine, sussiste anche la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di mantenimento della prole, in forza dell'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; invero, in assenza di una definizione espressa nell'ambito delle disposizioni del Regolamento, la nozione di "obbligazioni alimentari" va intesa nell'accezione autonoma propria del diritto comunitario, estesa "a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità".

Venendo dunque al merito, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento - dalle parti che addivenivano alla decisione di porre termine alla convivenza coniugale.

La separazione deve essere addebitata al resistente, il quale, pur dichiarandosi "pentito", ha ammesso di avere tenuto le gravi condotte di violenza descritte dalla moglie e in particolare quella del 16.03.2019 che, a seguito di arresto avvenuto il 17.03.2019, ha portato alla sua condanna da parte del Tribunale di Modena in data 10.01.2020 per il reato di maltrattamenti in famiglia (il decreto di giudizio immediato, pur indicato quale doc. 7, non risulta prodotto in atti, ma la sua emissione e la condanna alla reclusione sono state ampiamente confermate dal resistente).

In tale occasione il resistente, alla presenza dei due figli minori, dopo avere offeso la ricorrente, le ha dato uno schiaffo sul volto per poi afferrarla per i capelli e scaraventarla a terra; una volta che la ricorrente si è alzata l'ha nuovamente schiaffeggiata e poi afferrata per un braccio, stringendole il collo (cfr. denuncia querela sub. doc. 6 parte ricorrente).

Quanto alle condizioni della separazione, in assenza di elementi nuovi e di contestazioni da parte del convenuto, vanno confermate integralmente quelle stabilite nell'O.P. del 18 febbraio 2020.

In forza della prevalente soccombenza, le spese legali vanno poste a carico del resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,

1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi P.K., nata in I. in data (...), e A.S., nato in I. il giorno (...), unitisi in matrimonio in India in data 19/02/2012, con addebito a carico di A.S.;
2. affida i due minori D.S. (07/04/2016) e A.K. (31/08/2017) in via esclusiva alla madre anche per le decisioni di maggiore rilevanza (affido c.d. superesclusivo);
3. dispone che i figli restino collocati presso l'abitazione materna;
4. dispone che il padre possa vederli ove riprenda contatti con la famiglia solo in forma protetta e previ accordi con il Servizio Sociale competente;
5. obbliga A.S. a erogare a P.K., a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori, con decorrenza dal mese successivo alla domanda, e quindi da dicembre 2019, un contributo di Euro 200,00 per ciascuno (Euro. 400 complessivi) da pagare entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Modena, che qui di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze; In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il

silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.

6. condanna A.S. alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in Euro. 2.000 per compensi ex D.M. n. 55 del 2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..

Conclusione

Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 1 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2022.